

PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 52 DEL 15/12/2000

VERBALE:

Letto, approvato e
sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione della
presente deliberazione al-
l'Albo Pretorio è iniziata il
giorno 18 DIC. 2000
e vi rimarra' per 15 giorni
consecutivi .

IL DIRETTORE

ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi
dell'art. 134 - 3° comma -
del Testo Unico di cui al D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Seravezza, 28 DIC. 2000

IL DIRETTORE

OGGETTO: Comune di Vagli Sotto - Variante allo
strumento urbanistico "Nucleo pastorale di
Camocatino" - Parere ex L.R. 65/97 art. 31, comma
ottavo.

L'anno duemila, addì 15 del mese di dicembre, alle ore
15,30 presso gli Uffici del Parco in Castelnuovo
Garfagnana si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente
Parco, nominato con deliberazione del Consiglio
Regionale della Toscana n° 306 del 9 novembre 1999.
Presiede il Sig. **LUIGI GRASSI**.

Sono presenti componenti n° 11, Assenti n° 2

(A = Assente P = Presente)

PAOLO CATTANI	P
GIOVANNI CORRIERI	P
PIERO SACCHETTI	P
ADRIANO VIVIANI	A
AGOSTINO NINO FOLEGNANI	P
VINCENZO COLASANTI	A
CRISTOFORO FELICIANO RAVERA	P
ALBERTO ABRAMI	P
GIANCARLO VOLPINI	P
CHRISTIAN DAIMO	P
GIUSEPPE NARDINI	P
EZIO GINO RONCHIERI	P
LUIGI GRASSI	P

Partecipa

- Il Direttore dell'Ente ANTONIO BARTELLETTI

Responsabile procedimento amministrativo

- RAFFAELLO PUCCINI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la richiesta di parere ex art. 31 comma 8, Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, presentata dal Comune di Vagli Sotto, datata 05.09.2000 prot. 3291, acquisita al protocollo del Parco in data 19.09.2000 prot. 4458, relativa alla *“Variante allo strumento urbanistico Nucleo Pastorale di Campocatino, nel comune di Vagli Sotto”*;

PRESO ATTO che la variante urbanistica in esame ricade all'interno dell'*area parco*, come perimetrata dalla Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65;

VISTO l'art. 31 comma 8 della Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65;

VISTO l'esito della istruttoria tecnica curata dalle unità operative *“Difesa del suolo”* e *“Pianificazione territoriale”* del Settore Uffici Tecnici del Parco delle Alpi Apuane, secondo cui il piano urbanistico in parola è da ritenersi non in contrasto con lo *Schema di Piano per il Parco*, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 6 del 22 febbraio 2000;

VISTA la relazione con il parere del Coordinatore del Settore Uffici Tecnici che sia allegata al presente atto di cui è parte integrante, sotto *“Allegato A”*;

TENUTO CONTO che non è stato possibile acquisire il parere della Commissione tecnica del nulla osta, in quanto non ancora nominata dagli organi competenti dell'Ente;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio responsabile del procedimento;

ESAMINATA e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITI e conservati in atti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Testo unico di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

a voti tutti favorevoli, con il Consigliere Corrieri favorevole con riserva al punto 6 dell'allegato "A" e sul requisito minimo del 35% della muratura per la ricostruzione.

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole alla *“Variante allo strumento urbanistico Nucleo Pastorale di Campocatino, nel comune di Vagli Sotto”*, ai sensi dell'art. 31, comma 8, Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, con le seguenti prescrizioni e condizioni:
 - *E' indispensabile che la variante individui con chiarezza i requisiti minimi che i caselli ridotti a rudere devono possedere, affinché gli interventi di ricostruzione filologica cui sono soggetti, siano effettivamente tali, e non assimilabili ad arbitrarie nuove costruzioni. Secondo le modalità indicate nell' “Allegato A” alla presente deliberazione;*
 - *E' indispensabile che la variante disciplini attentamente gli interventi di ricostruzione filologica ammessi, al fine di ottenere edifici il più possibile simili ai caselli esistenti, nonché perfettamente compatibili con l'ambiente del nucleo pastorale. Per evitare che l'immagine “del nuovo” sia prepotentemente superiore a quella “dell'antico”. Secondo le modalità indicate nell' “Allegato A” alla presente deliberazione;*

- 2) di chiedere al Comune di Vagli Sotto di attivarsi affinché sia trovato un accordo tra gli tutti gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni e nulla osta relativi alle opere da realizzarsi su Campocatino, formalizzato da apposito protocollo di intesa, tramite cui le cautele e le prescrizioni indicate nell'*Allegato A* alla presente deliberazione non siano vanificate o rigettate in forza di vincoli imposti da altri enti;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Vagli Sotto per quanto di competenza;
- 4) di dare mandato all'U.O. Pianificazione territoriale del Parco delle Alpi Apuane, per gli ulteriori adempimenti conseguenti al presente deliberato;
- 5) di dichiarare, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Vagli Sotto, Variante allo strumento urbanistico "Nucleo pastorale di Campocatino". Parere ex Legge regionale 65/97 art. 31, comma 8°.

Parere istruttorio del Coordinatore Settore Uffici Tecnici

Si premette che ogni intervento sulla edilizia di valore storico come quella in esame, in cui siano associati i principi della *tutela* con quelli della *valorizzazione*, deve essere attentamente vagliato al fine di evitare la perdita o l'irreversibile modificazione di quei valori e peculiarità che hanno portato alla caratterizzazione e distinzione dell'oggetto dell'intervento, ovvero ne hanno determinato il valore storico e culturale.

Nel caso di Campocatino, la variante in oggetto si propone di tutelare e valorizzare il nucleo pastorale, prevedendo sia interventi di *restauro conservativo* che interventi di *ricostruzione*.

Non si rilevano particolari problemi legati al *restauro conservativo*, che se realizzato secondo i criteri canonici, non fa che perseguire la conservazione e la tutela di quanto già è esistente.

Al contrario preme evidenziare come l'applicazione degli interventi di *ricostruzione*, ancorché possano rappresentare una reale opportunità di valorizzazione di un patrimonio edilizio che, in buona parte già ridotto a rudere, rischia di dissolversi definitivamente, sia da sottoporre ad attento esame soprattutto in ordine ai seguenti problemi:

- Se i resti dell'edificio sono al di sotto di una soglia minima di riconoscibilità è impossibile determinarne la consistenza e forma originarie, ovvero è impossibile parlare di ricostruzione in quanto è indeterminato l'oggetto di tale operazione, che in tal caso diventa fatalmente arbitraria;
- Le maestranze, le tecniche costruttive e i materiali attuali sono ovviamente cambiati rispetto a quelli con cui sono stati realizzati gli antichi caselli. Ritenendo improbabile mettere in campo maestranze altamente qualificate nel restauro, tecniche raffinate di ricostruzione nonché cospicue risorse finanziarie, è plausibile che verranno prodotti manufatti edilizi fatalmente diversi da quelli storici. Pertanto, limitare l'utilizzo indiscriminato della *ricostruzione* è garanzia di salvaguardia del valore di un ambiente unico, in cui gli elementi storici esistenti devono comunque rimanere assolutamente prevalenti su quelli nuovi, ancorché ricostruiti;
- Le normative edilizie attualmente vigenti possono comportare, in particolare per gli interventi di *ricostruzione*, l'imposizione di vincoli e prescrizioni inesistenti al tempo in cui sono stati costruiti i primi caselli, con il rischio di snaturarne completamente le caratteristiche originarie (si vedano ad esempio le prescrizioni di natura antisismica, più avanti meglio dettagliate).
- La variante in esame propone il *restauro e risanamento conservativo*, per intervenire sui caselli che conservano buona parte degli elementi edilizi ed architettonici ed il *recupero funzionale con ripristino filologico* altrimenti detto *ricostruzione*, per intervenire sui caselli in buona parte ridotti a rudere. A fronte di circa 107 "caselli" di cui esistono *dati catastali*, vengono identificate le seguenti tipologie di intervento:
per 22 caselli ridotti a tracce perimetrali conservazione dell'esistente;

per 37 caselli ridotti a rudere

ricostruzione;

per 49 caselli in buone condizioni

restauro e risanamento conservativo;

2

Si rileva che la variante consente di ricostruire 37 caselli per una quantità di volume complessivo pari a oltre 4200 metri cubi (un volume certamente assai consistente considerato il luogo di intervento).

- Dall'esame delle 37 schede contenute nella variante e relative agli interventi di *ricostruzione*, si nota sin da ora come per alcuni casi (circa sette), tale operazione non si possa ritenere ammissibile, in quanto i pochi resti dei ruderi non consentono di individuare la consistenza e forma originaria del casello. Tra i casi in cui si ritiene possibile la ricostruzione, si nota un generalizzato e inammissibile aumento delle altezze (da 20/30 cm sino a oltre 100 cm). Si riscontra inoltre come oltre il 50% delle proposte non sembra rispettare i principi del *ripristino filologico*, sia per la posizione delle aperture che per la disposizione delle coperture. Per buona parte degli interventi proposti si nota infine la proposizione di un eccessivo numero di porte e finestre, che non trova alcun riscontro nella tradizione tipologica locale.
- Le destinazioni d'uso individuate dalla variante non divergono da quelle storiche e tradizionali. Si prevede che i caselli ricostruiti siano sostanzialmente utilizzati come *bivacchi*. Tale scelta di base sicuramente aiuta, in quanto tali funzioni elementari non necessitano di requisiti igienico-ambientali particolari o diversi da quelli degli antichi caselli in cui soggiornavano uomini ed animali, e pertanto non sono necessari interventi di adeguamento che prevedano aumenti di altezze e/o incrementi di aperture, ovvero modifiche delle antiche tipologie.
- Va peraltro ricordato come l'unico standard e requisito cui fare riferimento negli interventi di ricostruzione sia quello dell'*adeguamento antisismico delle strutture*, il cui controllo è di competenza degli Uffici Regionali del Genio Civile. A tal proposito si segnala sin da ora come le interpretazioni degli Uffici del Genio della Provincia di Lucca possano risultare assai vincolanti ed impositive nei confronti di interventi di *ricostruzione filologica* in cui si intenda far ricorso a tecnologie costruttive tradizionali. Secondo tali interpretazioni, gli interventi potrebbero essere pesantemente compromessi dall'obbligo di utilizzare abbondanza di strutture, cordoli e solai in cemento armato o latero-cemento. A titolo di esempio, si segnala che un solaio in legno (assolutamente tipico e qualificante delle costruzioni rurali di Campocatino), ancorché adeguatamente dimensionato, secondo i giudizi degli Uffici del Genio Civile Provinciale in parola, non offre le necessarie garanzie (preme a tal proposito segnalare che per diversi e recenti studi sulla sismicità delle strutture, il cemento armato non sembrerebbe offrire le migliori garanzie di sicurezza).
La risoluzione di questo nodo interpretativo, è assolutamente necessaria per la possibilità di percorrere la strada della *ricostruzione filologica (sia in senso formale che costruttivo)*. E' da ritenersi altrimenti inammissibile ricostruire buona parte dei caselli riversando su Campocatino una quantità considerevole di metri cubi di cemento armato, parte di fondazioni, di solai, di cordoli e di altri elementi strutturali vari.
Al tal fine si ritiene indispensabile addivenire ad un accordo interpretativo, formalizzato tramite apposito protocollo d'intesa, tra Enti ed Uffici competenti, per individuare modalità di intervento soddisfacenti ed ammissibili sotto tutti i profili.

Approfondendo gli specifici aspetti della variante in esame si individuano di seguito alcune condizioni necessarie alla corretta individuazione dei caselli suscettibili di *ricostruzione*. Richiamando quanto peraltro già indicato nelle norme tecniche di attuazione della variante stessa, si sottolinea ancora una volta l'assoluta necessità di limitare gli interventi di *ricostruzione* ai soli casi in cui sia possibile operare interventi di *reale ricostruzione filologica*, ovvero interventi in cui il progetto di ricostruzione sia supportato da sufficienti certezze riguardo a come si presentava originariamente l'oggetto da ricostruire.



In sintesi si ritiene che tale particolare intervento ricostruttivo sia possibile solo a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- Nei resti dell'edificio deve essere presente, in modo chiaro e documentabile (relativamente ad almeno una delle facciate dell'organismo edilizio) la linea di imposta del tetto, che dovrà essere assunta come riferimento inderogabile per la determinazione della altezza della nuova ricostruzione.
- I resti delle murature esterne dell'edificio, devono corrispondere ad almeno il 35% della superficie complessiva delle murature esterne che l'organismo aveva originariamente. Tale quantità complessiva è determinabile dalla ricostruzione filologica/geometrica dell'edificio originario, resa possibile dalla presenza della linea di imposta del tetto.
- I requisiti di cui sopra, devono essere documentati da adeguati elaborati grafici di rilievo in scala 1/50 (in cui siano chiaramente individuate le quote dei piani di calpestio interni ed esterni e le altezze delle murature superstiti), e da idonea e dettagliata documentazione fotografica. Le schede allegate alla variante, data l'inevitabile approssimazione dovuta alla scala di rappresentazione, sono da ritenersi documentazione necessaria ma non sufficiente ad individuare le condizioni di ammissibilità degli interventi di ricostruzione.

Nei casi in cui sia stata chiaramente documentata la presenza dei requisiti di cui sopra, ovvero sia possibile intervenire con la *ricostruzione filologica*, a titolo puramente esemplificativo e con l'intento di chiarire al meglio il tipo di cautele e tutele che si ritiene opportuno mettere in campo, si individuano le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Le altezze non devono in nessun caso superare quelle individuate dalla linea di imposta del tetto;
2. Non sono ammessi interventi di demolizione delle murature residue che in ogni caso, salvo situazioni di imminente pericolo di crollo (opportunamente documentate da precisi parametri quali l'eccessivo fuoripiombo delle murature, l'eccessivo dilavamento delle malte ecc), dovranno essere conservate e consolidate;
3. Non sono ammessi interventi di ribassamento del piano di calpestio originario, esterno o interno agli edifici;
4. Non sono ammessi interventi per la realizzazione di scannafossi, scavi od altre opere comunque assimilabili, ad eccezione di quelli strettamente necessari per gli eventuali interventi di consolidamento delle fondazioni;
5. Le operazioni di consolidamento delle fondazioni dovranno essere realizzate con sistema dell'intervento puntuale, tratto per tratto, mettendo in opera tutte le cautele per impedire crolli delle strutture sovrastanti;
6. Non sono ammessi solai in laterizio, latero-cemento e cemento, o in altro materiale assimilabile;
7. I solai, sia quelli orizzontali di calpestio che quelli inclinati di copertura, dovranno essere del tipo tradizionale, con struttura lignea in travi e travicelli di castagno e piano di connessione in tavole di castagno;
8. Il manto di copertura deve essere in lastre di pietra locale, secondo il modello ancora individuabile in alcuni caselli ben conservati;
9. Le finestre e le porte devono essere in numero e forma desumibile dalla ricostruzione filologica dell'edificio, non devono in nessun caso essere in numero eccedente la media presente nelle tipologie esistenti;
10. Non sono ammesse pareti divisorie interne in laterizio, in quanto assolutamente estranee alla tradizione dei caselli;
11. Le murature devono essere in scaglie di pietra locale, di dimensione e conformazione analoghe a quelle esistenti, murate con malta di calce. Devono essere assolutamente evitate le murature con malta di cemento a larghi giunti spazzolati;

12. Le gronde devono essere in lastre di pietra, secondo il modello ancora individuabile in alcuni caselli ben conservati, prive di canale di raccolta e con una sporgenza massima di 20/30 cm.
13. I camini devono essere in pietra, secondo il modello ancora individuabile in alcuni caselli ben conservati;
14. Non sono ammessi marciapiedi e/o nuove pavimentazioni esterne di qualsiasi tipo, salvo il ripristino e/o restauro di quelle eventualmente esistenti;
15. Non è ammesso alcun tipo di recinzione esterna;
16. Non è ammesso alcun tipo di tettoia a copertura di porte di ingresso e/o simili;
17. Non è ammessa la piantumazione di essenze arboree diverse da quelle autoctone;

Nel caso di richieste di parziali interventi di *restauro e risanamento conservativo* su caselli che sono in condizioni di conservazione medio-sufficienti, si ritiene che il rilascio delle necessarie autorizzazioni debba essere subordinato alla presentazione di un progetto che comporti una complessiva e globale opera di restauro e revisione dell'organismo edilizio o per lo meno delle sue facciate esterne, in cui sia prevista l'eventuale eliminazione di tutti quegli elementi estranei alla tipologia originaria ed in contrasto con l'elenco di cui sopra.

Si conclude esprimendo parere favorevole alla variante in esame, con le seguenti condizioni, che sintetizzano e richiamano quanto sopra ampiamente esposto:

- *E' indispensabile che siano individuati con chiarezza i requisiti minimi che i caselli ridotti a rudere devono possedere, affinché gli interventi di ricostruzione filologica cui sono soggetti, siano effettivamente tali, e non assimilabili ad arbitrarie nuove costruzioni.*
- *E' indispensabile disciplinare attentamente gli interventi di ricostruzione filologica ammessi, al fine di ottenere edifici il più possibile simili ai caselli esistenti, nonché perfettamente compatibili con l'ambiente del nucleo pastorale. Per evitare inoltre che in un nucleo quale quello in esame l'immagine del "nuovo" sia prepotentemente superiore a quella dell' "antico".*
- *E' indispensabile che sia trovato un accordo tra gli tutti gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta, relativi alle opere da realizzarsi su Campocatino, affinché le tutele e le prescrizioni fino ad ora indicate nel presente documento non siano vanificate e/o rigettate in forza di vincoli imposti da altri Enti.*

Massa 15 dicembre 2000

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
Dott. Arch. Raffaello Puccini

